

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2665/88 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1988

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2350/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2589/88<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 agosto 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2350/88 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
 (<sup>6</sup>) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
 (<sup>7</sup>) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 25.  
 (<sup>8</sup>) GU n. L 230 del 19. 8. 1988, pag. 29.  
 (<sup>9</sup>) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.  
 (<sup>10</sup>) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(<sup>11</sup>) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.